



Ordinanza municipale

per la prevenzione dell'inquinamento luminoso e la diminuzione dei consumi energetici

Il Municipio di Agno

richiamato il Regolamento comunale per la prevenzione dell'inquinamento luminoso e la diminuzione dei consumi energetici dell'8 giugno 2020

decreta:

Art. 1 Campi di applicazione

¹ La presente ordinanza definisce nel dettaglio i criteri di efficienza energetica e di protezione ambientale da rispettare in ambito di illuminazione esterna e si applica ai seguenti impianti, pubblici e privati:

- a) impianti d'illuminazione di spazi e oggetti esterni;
- b) impianti d'illuminazione esterna per edifici;
- c) insegne pubblicitarie con emissioni luminose;
- d) impianti di illuminazione di ambienti interni che causano l'irradiazione di aree esterne;
- e) impianti d'illuminazione decorativa;
- f) impianti sportivi.

² Sono soggetti a questa ordinanza i proprietari privati e pubblici di edifici o impianti, i gestori e i responsabili.

Art. 2 Disposizioni generali

¹ Tutti gli impianti di illuminazione oggetto della presente ordinanza ad eccezione di quelli d'illuminazione decorativa devono essere muniti di dispositivi per l'accensione e lo spegnimento e di temporizzatori. Di regola devono essere spenti, dove ciò non è possibile ne deve essere ridotta l'intensità luminosa, dalle ore 23:00 fino alle ore 06:00.

² Non sono soggetti all'obbligo di spegnimento e riduzione: l'illuminazione necessaria allo svolgimento di attività produttive, commerciali, di servizio o turistiche che si svolgono nella fascia oraria di spegnimento prestabilita, l'illuminazione per servizi prioritari (ad esempio farmacie o ospedali).

³ Tutta la luce emessa dal corpo luminoso deve essere diretta dall'alto verso il basso. In particolare, l'intensità luminosa massima per angoli gamma maggiori di 90° deve essere compresa tra 0 e 0.49 candele per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso.

⁴ Devono essere utilizzati corpi luminosi con cui sia possibile direzionare precisamente la luce. Quando non è possibile devono essere previsti deflettori.



⁵ Devono essere impiegate apparecchiature e lampade ad alta efficienza, che rispettino lo stato attuale della tecnica.

⁶ La lunghezza d'onda (UV e blu) deve essere ridotta al minimo tramite l'utilizzo sempre ed ovunque di tonalità di luce inferiore o uguale ai 3000 Kelvin.

Art. 3 Notifica e procedura di autorizzazione

¹ Le installazioni luminose di grandi edifici o gli impianti di illuminazione esterni particolari devono essere notificati al Municipio. Le misure specifiche per la limitazione delle emissioni luminose e per l'efficienza energetica devono essere specificate nell'ambito della procedura di autorizzazione, che deve essere corredata dalla rispettiva documentazione a riprova dell'applicazione di tali misure e in particolare da:

- modello, temperatura di colore, potenza e classe di efficienza della sorgente luminosa;
- caratteristiche tecniche dell'apparecchio illuminante (carenatura incluse schermature);
- sistema di spegnimento rispettivamente di riduzione dell'intensità luminosa;
- tabella fotometrica contenente il valore dell'intensità luminosa.

Art. 4 Impianti d'illuminazione di spazi e oggetti esterni

¹ Sono impianti di illuminazione di spazi esterni tutti quelli atti all'illuminazione notturna di aree, monumenti, fontane e altri oggetti posti all'esterno degli edifici.

² L'illuminazione di spazi esterni non deve avere emissioni luminose al di sopra dell'orizzonte e neppure illuminare le zone attigue; per evitare ciò, occorre prevedere l'uso di apposite schermature.

³ È concessa deroga per le sorgenti di luce collocate in zone esterne coperte come portici, sottopassaggi, gallerie ecc., che devono comunque essere a risparmio energetico, non creare disturbo e non illuminare spazi adiacenti.

Art. 5 Impianti d'illuminazione esterna per edifici

¹ È definita illuminazione esterna per edifici quella di facciate e altri elementi costruttivi esterni.

² L'illuminazione esterna deve essere rivolta dall'alto verso il basso, schermata verso l'alto e non avere emissioni luminose sopra l'orizzonte.

³ Per i nuovi impianti d'illuminazione è ammessa solo la tecnica d'illuminazione radente dall'alto.

⁴ È concessa deroga alle disposizioni dei cpv. 2 e 3 solo per oggetti di particolare e comprovato valore architettonico, per i quali l'illuminazione dall'alto verso il basso non è sensata. I fasci di luce devono comunque rimanere almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare ed entro il perimetro degli stessi.

Art. 6 Insegne pubblicitarie con emissioni luminose

¹ Sono insegne pubblicitarie tutti i mezzi di comunicazione con scopi pubblicitari o di promozione, percettibili dall'area pubblica, sotto forma di scritti, marchi, immagini, manifesti, colori, luci, suoni o altre forme, e segnatamente:

- a. i mezzi pubblicitari che riproducono la ragione sociale, la qualifica, l'eventuale logo, o altre indicazioni, e le tavole indicanti il percorso da seguire per raggiungere il luogo ove ha sede l'attività;
- b. le tavole, le colonne, i pannelli e gli striscioni;
- c. le figurazioni, le scritte e le immagini mobili;
- d. i fasci luminosi e le immagini proiettate;

² Il fascio luminoso d'impianti pubblicitari o insegne (sorgente di luce esterna agli stessi e/o dotati d'illuminazione propria) deve essere indirizzato dall'alto verso il basso.

³ L'intensità luminosa degli impianti pubblicitari o delle insegne non deve compromettere la sicurezza stradale e neppure illuminare le zone attigue.

⁴ Il flusso luminoso totale delle insegne luminose dotate di illuminazione propria al di sotto dei 4.500 lumen.

⁵ I fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, per fini pubblicitari o di richiamo, sono proibiti.

Art. 7 Impianti di illuminazione di ambienti interni che causano l'irradiazione di aree esterne

L'illuminazione di ambienti interni deve essere progettata ed eseguita in modo che non causi irradiazione ad aree esterne attigue e non arrechi disturbo.

Art. 8 Impianti d'illuminazione decorativa

¹ È definita illuminazione decorativa quella posata all'esterno, di qualsiasi tipo, che richiama festività riconosciute o altri avvenimenti. Trattasi di illuminazione provvisoria.

² L'illuminazione decorativa deve rispettare i principi dell'efficienza energetica e non compromettere la sicurezza stradale.

Art. 9 Impianti sportivi

L'illuminazione va garantita unicamente negli orari di effettivo utilizzo degli impianti.

¹ L'illuminazione deve poter essere adattata, sia come orientamento che come intensità luminosa, in funzione dei bisogni effettivi, riducendola in caso di utilizzi parziali come l'allenamento.

² L'illuminazione degli impianti sportivi deve essere progettata ed eseguita in modo che sia non inquinante e a risparmio energetico.

Art. 10 Controlli

Il Municipio si riserva, se necessario, di effettuare dei controlli ed intervenire per imporre il rispetto della presente Ordinanza.

Art. 11 Contravvenzioni

Eventuali trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite, conformemente all'art. 7 del Regolamento xxx che prevede multe fino ad un importo massimo di Fr. 10'000.--"

Art. 12 Norme transitorie

¹ La seguente ordinanza non si applica agli impianti esistenti non soggetti a modifica.

² In caso di impianti o situazioni moleste, il Municipio può imporre l'adeguamento anche di impianti esistenti ai sensi della presente Ordinanza.

³ In casi particolari il Municipio può concedere delle deroghe alla presente ordinanza.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1. luglio 2021.

La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali nel periodo dal 1. luglio 2021 al 31 luglio 2021.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
Thierry Morotti



Il Segretario
Flavio Piattini